



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA,
COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0, MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4:
“SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL
FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” –
LINEA D’AZIONE N. 1 “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI/CAMPANILI”

PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A VETRALLA (Vt)

CUP F66J24000240006

Elaborato:

SCHEMA CONTRATTO APPALTO LAVORI 1° STRALCIO

Soggetto attuatore: Diocesi di Viterbo

Rup: Don Giusto Neri

Il Tecnico: Geom. Fabrizio Perazzi

Versione:

Progetto Esecutivo

Data:

Maggio 2025

Revisione:

001 del 26/05/2025

***Contratto di Appalto Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa di
San Francesco in Vetralla (VT) - CUP F66J24000240006 CIG***

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di, in Viterbo presso gli uffici della Curia Vescovile in Piazza San Lorenzo, 9/a, sono presenti

a) don GIUSTO NERI, nato a Onano (VT) il 10 ottobre 1958, il quale interviene in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nell'esclusivo interesse Stazione Appaltante **"DIOCESI DI VITERBO"**, Ente Religioso legalmente riconosciuto ed iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° , con sede in Viterbo, Piazza San Lorenzo, 1 C.F 90013460564, domiciliato per tale incarico presso la sede della Stazione Appaltante e di seguito semplicemente denominata "stazione Appaltante";

b)- Sig. nato a (....) il, in qualità di amministratore unico/legale rappresentante dell'Impresa, con sede in, via/piazza, partita IVA, iscritta alla CCIA di al n°, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

P R E M E S S O

1. La stazione appaltante ha necessità di appaltare i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa di San Francesco, sita in Vetralla (VT), e che detti lavori sono meglio descritti nell'allegato progetto esecutivo che è parte integrante del presente contratto.
2. che per i medesimi lavori è stata rilasciato parere dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale in data 27/10/2025 prot. 17383-P, e successiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04 da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota n° 30269 del 11/11/2025;
3. Il contratto riguarda l'esecuzione dei lavori nell'ambito degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Decreto del Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale DM 335 del 05/12/2024 – Missione Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" -Investimento 2.4: "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)*" Linea d'azione n. 1 "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili*" - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU- numero progressivo 49-118 di cui all'Allegato 1 al citato DM 335/2024

4. che l'appalto prevede la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa di San Francesco in Vetralla (VT) e che l'importo a base d'appalto è pari ad € 377.284,07 (euro trecento-settantasettemiladuecentottantaquattro/07 di cui € 90.184,13 (euro novantamilacentottantaquattro/13) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importi IVA esclusa;
5. che è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 Comma 2 lett. B del DL 76/2020 e dell'art. 50 comma 1 lett. C del D.Lgs 36/2023 alla quale sono state invitate n° 5 imprese;
6. che sono state presentate e risultate valide n°... offerte;
7. che con determinazione assunta dal RUP in data si approvava il verbale di gara relativo alla procedura per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto;
8. che l'offerta economicamente più vantaggiosa in esito alla procedura suddetta è risultata quella presentata dall'Impresa srl, ha offerto l'importo netto di € (euro/.....) comprensivo di € (euro/.....) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del% sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
9. che l'impresaè intestataria delle seguenti posizioni:

INAIL sede di

INPS sede di

Cassa Edile sede di.... n°

10. Che l'IMPRESA APPALTATRICE è in possesso di regolare DURC aggiornato alla data del e che consegna al committente per essere allegato al presente contratto
11. che per i lavori in oggetto verrà presentata al Comune di Proceno (VT) SCIA per opere di restauro e risanamento conservativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Tutte le premesse del presente contratto, i suoi allegati, e tutti gli atti ad esso propedeutici, anche di carattere meramente tecnico, fanno parte integrante e sostanziale dell'atto stesso e costituiscono il presupposto e l'oggetto del consenso che si è formato tra le parti.
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. In particolare si obbliga ad eseguire tutte le opere necessarie per rendere l'opera, oggetto del presente contratto, idonea all'uso previsto eseguendo tutte le lavorazioni previste secondo le norme della buona tecnica costruttiva.

Articolo 2. Descrizione delle opere da eseguire.

Le opere da eseguire sono in appresso sinteticamente descritte e consisteranno in:

- Rimozione del manto di copertura in laterizio con integrazione di elementi in laterizio antichi simili nella dimensione e nella forma alla preesistenza
- Smontaggio e verifica di tutti gli elementi in legno quali: moraletti porta pianelle, arcarecci e capriate;
- Verifica, pulizia smontaggio e deposito a terra delle pianelle di sottofalda con integrazione delle medesime con materiale uguale alla preesistenza;
- Verifica e sostituzione di tutti gli elementi in legno ammalorati, sottodimensionati o marcescenti con nuovi moraletti in castagno 8x8 cm. Posizionati con un interasse da 30cm, nuovi arcarecci sempre in castagno della dimensione di 16/16 cm;
- Esecuzione di nuove capriate in legno di castagno stagionato come da disegno con catena e puntoni da 20x20cm. E saettoni e monaci da 20x16 cm. Tali elementi strutturali verranno riposizionati nelle sedi originali rispettando in maniera rigorosa l'ante operam;
- Riposizionamento delle pianelle in laterizio;
- Barriera al vapore;
- Coibentazione termica;
- Impermeabilizzazione con guaina elastomerica ardesiata;
- Esecuzione di soletta in c.a. alleggerita armata;
- Esecuzione di cordoli di distribuzione in acciaio mediante profilo UPN 300 e conseguente inghisaggio dello stesso nella muratura preventivamente ripartita come da grafico esplicativo alla tav. 4/a;
- Riposizionamento del manto di copertura in laterizio;

Le lavorazioni da eseguire sono inoltre meglio indicate nell'allegato computo metrico estimativo che assume anche il valore di elaborato descrittivo delle opere da eseguire.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale è di € (euro/...) comprensivo di € (euro/.....) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per una Incidenza Percentuale del Costo della Manodopera è pari al 42,90%
4. All'uopo l'IMPRESA APPALTATRICE dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti:

- a) di avere perfetta conoscenza dei luoghi dove le opere dovranno essere eseguite;
- b) di aver preso esatta conoscenza degli elaborati grafici del progetto esecutivo, riconoscendolo completo e sufficiente e comunque atto ad assicurare la perfetta indicazione delle opere da eseguire;
- c) di essere unica e completa responsabile delle opere incluse nell'appalto, di cui agli Elaborati Progettuali, sia per la qualità dei materiali che per la loro esecuzione; di conseguenza dovrà rispondere a tutti gli inconvenienti ad essa imputabili e riferibili alle opere descritte nell'insieme degli elaborati progettuali, che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze;
- d) di avere bene esaminati e approvati i documenti dell'appalto e quindi, nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione riconosce di poter compiere i lavori previsti secondo le condizioni, le modalità ed entro i limiti di tempo stabiliti nel presente contratto;
- e) di aver verificato il computo metrico estimativo di ogni singola opera compiuta, di aver verificato le quantità di ogni singola voce, e di aver conseguentemente formulato su tali dati l'offerta per dare il lavoro finito a regola d'arte, così come da progetto;
- f) di possedere le attrezzature e le capacità imprenditoriali ed esecutive adeguate per l'esecuzione dei lavori;
- g) di essere a conoscenza delle attuali dinamiche del mercato dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'opera, e che di esse ha tenuto conto nella commisurazione del corrispettivo e che, pertanto, ogni incremento dei prezzi non comporterà variazioni del corrispettivo, rientrando nell'alea normale che essa intende assumere integralmente a proprio esclusivo carico, il tutto come meglio specificato nelle note di chiarimento trasmesse alla stazione appaltante in data 30/12/2025 e che qui si intendono integralmente riportate;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

- 1. Le parti dichiarano che, nella vigenza di questo contratto, a norma di legge, i rispettivi domicili sono quelli indicati nell'intestazione del contratto.
- 2. Tutte le comunicazioni richieste e consentite dal presente atto dovranno essere fatte per iscritto. Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate soltanto nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.
- 3. Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all'altra.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Direzione Lavori e Direzione Tecnica

- 1. la Stazione appaltante comunica all'appaltatore che ne prende atto di aver affidato la Direzione dei Lavori architettonici all'arch. Arianna Tosini, iscritto all'Albo degli Architetti di Roma al n° 22384 e la

***Contratto di Appalto Restauro e Risanamento Conservativo Chiesa di
San Francesco in Vetralla (VT) - CUP F66J24000240006 CIG***

Direzione dei Lavori Strutturali all'ing. Elisabetta Tosini iscritta all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo al n° 1180;

2. L'impresa appaltatrice dovrà individuare un Direttore Tecnico di Cantiere, un Capo Cantiere, nonché un proprio rappresentante qualificato ed esperto, deputato ad assistere la misurazione dei lavori e a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori e nomina sin d'ora come Direttore Tecnico di Cantiere il sig.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori vengono consegnati in data odierna.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, in **mesi cinque** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
3. Il termine ultimo per l'esecuzione e consegna dei lavori in oggetto è fissato al

Articolo 7. Penale per i ritardi e mancato rispetto del termine ultimo di consegna

1. L'appaltatore è a conoscenza che il termine tassativo per il completamento dei lavori è fissato al pena la decadenza del finanziamento derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR –
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari ad Euro 500,00 (euro cinquecento/00).
3. La penale, ai sensi della vigente normativa e al netto di quanto previsto nella tabella, va comunque sempre quantificata, nel suo massimo importo, entro il valore complessivo del 20% dell'ammontare netto contrattuale.
4. Comunque, qualora i lavori, per cause dipendenti da inerzia o cattiva condotta dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, non fossero terminati entro il termine di cui al precedente punto 1, ogni e qualsiasi danno derivante dalla mancata concessione del finanziamento PNRR (revoca, addebito per danni, ritardi, ecc.) sarà posto a carico dell'impresa assumendosi la stessa l'impegno a restituire ogni somma, eventualmente percepita tramite SAL emessi dalla direzione lavori, se e qualora richiesta dal Ministero concedente il finanziamento liberando a pari tempo la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi obbligo di pagamento all'impresa appaltatrice anche per lavorazioni già eseguite e contabilizzate.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice degli Appalti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. I giorni di sospensione del contratto adottati ai sensi di questo articolo posticipano i termini di adempimento del contratto nelle sue fasi finali ed intermedie. Restano fermi gli obblighi temporali che derivano da normative speciali circa il finanziamento o altri obblighi imposti alla stazione appaltante da enti terzi.
4. Salvo i casi previsti dalla legge, l'operatore economico non vanta alcun diritto di indennizzo per la sospensione dei lavori.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti, imposti per legge e per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d. passaggio, eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
5. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
6. L'appaltatore dichiara espressamente di ben conoscere l'ubicazione del cantiere, le sue vie di accesso ed ogni altro dato necessario e che pertanto per nessuna ragione potranno essere richieste variazioni o compensi derivanti dalle specifiche caratteristiche del cantiere stesso (a titolo meramente esemplificativo: vie di accesso, aree di sosta, aree per installazione cantiere o mezzi d'opera, ecc);
7. L'appaltatore è inoltre a conoscenza del fatto che l'area di cantiere dove vengono eseguite le lavorazioni dovrà essere compartimentata in modo compatibile con la dignità del luogo e in considerazione della presenza di turisti e fedeli nelle zone circostanti temporaneamente non interessate dal cantiere;

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori e pagamenti

1. La contabilizzazione verrà eseguita in relazione all'avanzamento delle opere descritte e comunque in conformità alle norme previste per le opere dello Stato, per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto.
2. Gli Stati di Avanzamento Lavori verranno redatti dal Direttore dei Lavori per importi non inferiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), e verranno corrisposti per il 90% dell'importo calcolato.
3. Il saldo del restante 10% dell'importo è corrisposto successivamente all'esito positivo del collaudo o di altro atto che accerti la conformità dei lavori a quanto commissionato e l'esecuzione a regola d'arte.

4. Le fatture, correttamente intestate, dovranno essere comprensive del Codice CIG e del Codice CUP, nonché altre eventuali indicazioni specificamente fornite dalla stazione appaltante.
5. I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante all'operatore economico verranno eseguiti con bonifico da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario
6. Al fine di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui sopracitati conti sono:
sig.....
sig.....
7. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
8. I pagamenti saranno generalmente effettuati entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, successivamente l'operatore economico sarà tenuto a emettere quietanza del pagamento. Essendo l'opera finanziata con risorse non derivanti da risorse proprie della stazione appaltante, il pagamento dei corrispettivi può essere motivatamente posticipato per necessità di flussi finanziari derivanti dal ritardo dell'amministrazione terza finanziatrice nell'erogazione dei fondi.
9. Il pagamento dell'ultima rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo e revisione prezzi

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, e su eventuale indicazione o prescrizione della Soprintendenza, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia.

Sono consentite le seguenti modifiche, variazioni e varianti contrattuali in corso di esecuzione:

- a. necessità, da parte della stazione appaltante, dello svolgimento di ulteriori o differenti lavorazioni conformemente alle finalità indicate nell'oggetto del contratto;
 - b. indicazione, da parte dell'operatore economico nei confronti della stazione appaltante, che valuta dette indicazioni, delle ulteriori lavorazioni necessarie o delle specifiche modifiche necessarie ai lavori per il raggiungimento delle finalità indicate nell'oggetto del contratto.
 - c. ulteriori modifiche, variazioni e varianti previste ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023.
2. I prezzi utilizzati nelle variazioni sono quelli indicati nell'offerta. Qualora fossero necessarie prestazioni per cui non è previsto un prezzo all'interno dell'offerta, questi vengono determinati applicando il

ribasso indicato in sede di gara quale ribasso unico percentuale al prezziario utilizzato nel progetto. In caso fossero stati utilizzati più prezziari e la voce non prevista fosse presente in più di questi il prezzo è definito applicando il ribasso di gara alla media dei prezzi dei prezziari. Si procede analogamente in caso il prezzo risulti da analisi dei prezzi, applicando il ribasso al risultato dell'analisi prezzi che deve essere condotta utilizzando i parametri di analisi utilizzati per la formazione dei prezziari utilizzati nel progetto.

3. Le procedure di modifica e variazione seguono quanto disposto dall'art. 120 D.lgs. 36/2023 e art. 5 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023.
4. L'operatore economico si assume volontariamente il rischio delle circostanze straordinarie e imprevedibili ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 36/2023 e la rinegoziazione contrattuale è esclusivamente riferibile alle ipotesi di cui all'art. 9 u.c. D.lgs. 36/2023 e alla revisione dei prezzi e modifiche contrattuali nelle modalità e entro i limiti stabiliti da questo contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, è emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'operatore economico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera immediatamente riconoscibili e denunciati dalla stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo nonché per quelli denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dal termine dell'opera.
3. I lavori necessari per rendere l'opera conforme sono a carico dell'operatore economico e possono essere corrisposte in denaro o tramite la somministrazione delle stesse prestazioni necessarie.
4. Dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di esecuzione di cui ai punti precedenti, l'appaltatore è tenuto a fornire, garanzia ai sensi di legge sui lavori eseguiti sino al termine di dieci anni dal collaudo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante

1. I contraenti potranno agire in giudizio per la risoluzione del contratto ai sensi di legge e nelle specifiche ipotesi individuate in questo contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
2. Costituiscono cause di risoluzione per inadempimento contrattuale:
 - a. revoca del finanziamento PNRR per causa imputabile all'affidatario;
 - b. gravi irregolarità che arrechino grave danno alla stazione appaltante;
 - c. inosservanza ripetuta delle prescrizioni della stazione appaltante volte ad assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e di questo contratto;
 - d. ripetute inadempienze agli obblighi derivanti da questo contratto non sanate in seguito a diffida formale, e che comunque comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio.
 - e. perdita dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - f. interruzione non motivata dei lavori;

- g. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
 - h. gravi violazioni in merito di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i. violazione di quanto previsto in merito alle norme sul subappalto o alla cessione del contratto nei limiti di quanto successivamente previsto;
 - j. gravi reticenze nella collaborazione con la stazione appaltante nello svolgimento dei controlli di cui al precedente punto;
 - k. operatore economico sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare;
 - l. ulteriori cause di risoluzione contrattuale previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023;
 - m. superamento del massimale di penali da parte dell'operatore economico;
 - n. irregolarità nella posizione assicurativa dell'operatore economico non sanate entro 15 giorni da specifica comunicazione della stazione appaltante;
 - o. clausola risolutiva espressa: misura cautelare o rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale nei confronti del titolare effettivo dell'operatore economico, di suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'operatore economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto.
- 3. A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l'operatore economico si impegna ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso le attività si considerano interrotte a partire da tale data.
 - 4. La stazione appaltante riconoscerà all'operatore economico il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e documentate fino a tale momento.
 - 5. Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l'espletamento del servizio, l'operatore economico potrà notificare alla stazione appaltante la volontà di risolvere il contratto ex lege tramite PEC entro 30 giorni dalla constatazione, da parte dell'affidatario, dell'eccessiva onerosità di esecuzione. In tal caso l'operatore economico ha il diritto al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già regolarmente eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.
 - 6. La procedura per la risoluzione contrattuale segue le fasi e i termini indicati dall'art. 10, Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
 - 7. La stazione appaltante può recedere da questo contratto nelle ipotesi, forme e limiti previsti dall'art. 123 D.lgs. 36/2023 e dall'art. 11 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi

L'operatore economico assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 16. Assicurazione

1. L'operatore economico è coperto da polizza assicurativa C.A.R. (Contractor's All Risks)
con un massimale di euro
2. 25.2. La polizza è stipulata concon sede legale in CF e
P.IVA.....n° polizza

Articolo 17. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. per ogni eventuale controversia giudiziaria, il foro competente è quello di Viterbo.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'operatore economico si obbliga a corrispondere ai propri lavoratori trattamenti economici in accordo con i principali contratti collettivi nazionali del settore, e ad assicurarsi che tale obbligo sia osservato anche dagli eventuali subcontraenti e subappaltatori.
2. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente o del personale legato da rapporto di collaborazione, a ogni obbligo derivante da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, facendosi carico di tutti i relativi oneri e impegnandosi, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti da questo contratto, a rispettare le norme ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'operatore economico si obbliga ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti del personale e dei dipendenti occupati nelle attività previste dal contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione di questo contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni previste da successive modifiche e/o integrazioni.
4. L'operatore economico è tenuto a tenere indenne e manlevare la stazione appaltante da ogni pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte loro, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare la stazione appaltante da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da propria parte e/o dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
5. In nessun caso la stazione appaltante sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'operatore economico, dei subcontraenti o subappaltatori in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. La Committente dichiara e comunica, poiché il cantiere che andrà ad insediarsi per l'esecuzione dell'appalto rientra nelle previsioni di cui all'articolo 90 comma terzo e quarto del D.Lgs. n. 81/2008, di aver nominato il seguente Professionista: Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ing. Fabio Nervino il quale adempirà a tutti gli obblighi ed eserciterà i compiti previsti dal suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che qui si intendono richiamati e trascritti, assumendone tutti gli oneri di spesa, nonché a rispettare e a far rispettare dai propri preposti, dipendenti e collaboratori, tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il piano per la sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere sarà a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri, al pari di ogni documento attinente la sicurezza e la prevenzione di rischi e infortuni previsto dalla Legge e di cui le predette autorità vogliano prendere visione.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il piano di sicurezza e di coordinamento (ed il piano generale di sicurezza), il piano operativo di sicurezza e le loro modifiche formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. La violazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dai testi legislativi richiamati nel presente articolo legittimeranno la Committente all'immediato recesso dal contratto con tutti i conseguenti diritti ed azioni di Legge.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'IMPRESA APPALTATRICE dovrà presentare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Articolo 20. Cessione del Contratto

La cessione del contratto è vietata e, nel caso dovesse essere effettuata, è nulla ai sensi dell'art. 119 co. 1 D.lgs. 36/2023 e costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Articolo 21. Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante potranno essere affidati in subappalto le opere specialistiche su specifica richiesta dell'appaltatore, purché le ditte subappaltatrici abbiano i requisiti oggettivi e di legge per l'esecuzione delle opere stesse.
2. L'operatore economico è il contraente principale e risponde in solido e per l'intero per qualsiasi danno o inadempimento operato dai subappaltatori. L'operatore economico è integralmente responsabile per eventuali lacune, carenze documentali, problematiche burocratico-amministrative relativamente al subappalto che dovessero ostacolare il regolare perfezionamento di tali contratti.

3. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza dei lavoratori, e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, per nessuna lavorazione oggetto di questo contratto è concesso di ricorrere al subappalto di prestazioni già oggetto di subappalto.
4. Per il personale e i dipendenti del subappalto valgono i medesimi obblighi previsti dal precedente punto relativo alla “Retribuzione, tutela dei lavoratori e manleva alla stazione appaltante”.
5. La stazione appaltante, fatto salvo diverso e specifico accordo, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, bensì all'appaltatore, il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Le parti danno atto di essere a conoscenza di tutti gli atti inerenti alla procedura di evidenza pubblica relativa a questo contratto e agli atti della stazione appaltante, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il contratto è costituito altresì dagli ulteriori allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate);
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) gli elaborati di progetto (relazioni tecniche e disegni) riguardanti le opere da eseguire;
 - d) Lista delle lavorazioni e forniture;
 - e) Elenco Prezzi;
 - f) Cronoprogramma lavori;
 - g) Polizze di garanzia
 - h) Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - i) Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 101, comma 3 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
 - j) Offerta dell'operatore economico
3. Nel caso di incompatibilità tra le clausole di questo contratto e di quanto previsto negli Allegati prevalgono in ordine:
 - a) nel caso di intervento finanziato da contributi e/o finanziamenti concessi alla stazione appaltante da enti terzi, la normativa speciale regolante il finanziamento;
 - b) la normativa vigente in materia di appalti pubblici verdi (CAM);
 - c) le clausole contenute in questo contratto;
 - d) le clausole contenute nell'Addendum obblighi PNRR;
 - e) Il capitolato speciale d'appalto limitatamente agli standard tecnici delle lavorazioni e dei prodotti;
 - f) gli altri allegati a questo contratto.

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione del contratto, dei suoi allegati come qui elencati o noti allo stesso quali allegati alla procedura di affidamento, delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e delle condizioni di esecuzione dell'opera.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta di bollo è dovuta secondo la Tabella A individuata nell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, carico della stazione appaltante, avrà l'aliquota agevolata pari al **10%** ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. c) della legge 5/8/1978 n. 457 e s.m.i..
5. Il contratto potrà essere registrato solo in caso d'uso.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le parti dichiarano che il presente contratto è conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Rappresentante della stazione
appaltante
Don Giusto Neri

Il Legale Rappresentante
l'Appaltatore
.....